

## COMUNICAZIONE LUGLIO 2018

---

### CUMULO CONTRIBUTIVO

Dal 1° gennaio 2017 è stato esteso (Legge n. 228/2012 come modificata dalla Legge n. 232/2016, art.1, co.195-198) anche ai liberi professionisti l'istituto del cumulo contributivo che consente la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni.

L'istituto normativo del cumulo, che si aggiunge alla ricongiunzione (Legge 45/1990) ed alla totalizzazione (D.Lgs.42/2006), è completamente gratuito ed è esercitabile da soggetti che nella loro carriera lavorativa sono stati iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria (INPS, GS INPS, altre Casse Professionali,..).

Il cumulo deve interessare **tutti i periodi contributivi non coincidenti** accreditati presso le diverse gestioni assicurative al fine di conseguire un'unica pensione (impossibilità di cumulo parziale).

Il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse interessate.

L'assicurato **non può chiedere la pensione in cumulo se risulti già titolare di un trattamento pensionistico** in una delle gestioni interessate.

Le prestazioni conseguibili mediante il cumulo contributivo sono:

1

---

#### • **Pensione di vecchiaia**

Si consegue al perfezionamento dei requisiti di **età e anzianità contributiva più elevati** tra quelli previsti da tutte le gestioni interessate al cumulo, nonché gli **ulteriori requisiti**, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro, ove prevista).

Per gli iscritti ad Inarcassa i requisiti sono quelli previsti dalla Tabella I del Regolamento Generale di Previdenza, di seguito riportata. Per il 2018 occorrono **66 anni di età e 32 anni e 6 mesi di anzianità contributiva**. Tali requisiti vanno confrontati con quelli delle gestioni del sistema pubblico dell'Inps e degli altri enti interessati per stabilire l'età di accesso al pensionamento.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

#### • **Pensione anticipata**

La pensione anticipata si consegue al perfezionamento di un'anzianità contributiva minima di **42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne**, a prescindere dall'età anagrafica, nonché degli **ulteriori requisiti**, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla

---

## COMUNICAZIONE LUGLIO 2018

---

gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro o la cancellazione dall'albo professionale ove prevista).

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

### • **Pensione di inabilità**

Si consegue in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento dell'evento inabilitante (per Inarcassa occorrono 2 anni di anzianità contributiva minima e l'iscrizione al momento della domanda; si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

### • **Pensione indiretta**

Si consegue in presenza dei requisiti assicurativi minimi previsti nella gestione dove si è iscritti al momento del decesso (per Inarcassa occorrono almeno due anni di anzianità contributiva minima ma si prescinde dall'anzianità minima quando il decesso è causato da infortunio). Tali requisiti si determinano sommando i periodi di iscrizione e contribuzione non sovrapposti che risultano in tutte le gestioni previdenziali.

La pensione indiretta spetta al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile ed ai figli, legittimi o equiparati, minorenni (ai figli minori sono equiparati i maggiorenni studenti entro il 21° anno di età, se iscritti a scuola media superiore, ovvero 26° anno di età se iscritti a corsi universitario) o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Il trattamento decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.

### **Non sono erogabili in regime di cumulo le pensioni di invalidità.**

Il cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda dell'interessato all'ente previdenziale presso il quale risulta iscritto o presso il quale risulta accreditata l'ultima contribuzione.

L'importo della pensione è composto dalla somma dei pro-quota calcolati dagli enti interessati. Ciascuna gestione determinerà il trattamento di propria competenza in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione e contribuzione secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

Ai fini della misura della pensione sono utili anche i periodi assicurativi coincidenti con altre gestioni previdenziali.

---

## COMUNICAZIONE LUGLIO 2018

---

La quota della pensione Inarcassa è determinata:

- con il sistema di calcolo pro-rata, se il professionista ha maturato presso Inarcassa una anzianità contributiva maggiore o uguale a quello della Tabella I del Regolamento Generale di Previdenza di seguito riportata;
- con il sistema di calcolo contributivo, per anzianità inferiori a quelle previste dalla suddetta Tabella I.

### Regolamento Generale di Previdenza Inarcassa TABELLA I

Anno maturazione requisiti	Età minima	Anzianità contributiva minima
2012	65 anni	30 anni
2013	65 anni	30 anni
2014	65 anni e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
2015	65 anni e 6 mesi	31 anni
2016	65 anni e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
2017	66 anni	32 anni
2018 (*)	66 anni	32 anni e 6 mesi
2019	66 anni	33 anni
2020	66 anni	33 anni e 6 mesi
2021	66 anni	34 anni
2022	66 anni	34 anni e 6 mesi
2023	66 anni	35 anni

(\*) Anno dal quale decorre l'adeguamento alla aspettativa di vita

**Ing. Danilo Antonio Notarstefano**  
(e-mail delegatoingegnericl@gmail.com - cell. 3287157001)